Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DOMINICI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore AURELIO MIRONE

Seduta del 22/11/2018

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere stato titolare di una carta di credito, con riferimento alla quale la resistente chiedeva, nel maggio 2016, la trasmissione dell'ultima dichiarazione dei redditi, del CUD e dell'estratto conto bancario degli ultimi tre mesi; di aver trasmesso alla resistente la dichiarazione dei redditi e il saldo degli estratti conto; di essersi, invece, rifiutato di inviare gli estratti conto richiesti per ragioni di riservatezza.

Nell'agosto 2016, resosi conto della sospensione della carta, il ricorrente trasmetteva con nota del 07.09.2016 il proprio CUD e ribadiva formalmente di non volere trasmettere gli estratti conto, dichiarando alla resistente che "qualora avesse insistito nella richiesta di esibizione, il contratto avrebbe potuto intendersi automaticamente risolto"; la resistente non solo manteneva il blocco della carta ma, nel mese di ottobre 2016, addebitava la somma di € 700,00 per il rinnovo della carta per l'anno successivo, nonostante il ricorrente avesse espressamente manifestato di non voler proseguire il rapporto contrattuale.

Per il mancato pagamento di tale somma, il ricorrente veniva quindi segnalato in CAI e CRIF come "cattivo pagatore", senza alcun preavviso ed in difetto anche del presupposto sostanziale di cui alla Circolare n. 139/2011, cap. II, sez. II, par. 5 (ovvero lo stato di insolvenza). Il ricorrente contesta che tale illegittima segnalazione avrebbe comportato l'insorgere in capo all'intermediario di una responsabilità di natura contrattuale, in virtù dell'obbligo di buona fede ex art. 1375 c.c., e di una responsabilità di carattere extracontrattuale, derivante dalla violazione degli obblighi di riservatezza, diritto

all'immagine e alla reputazione.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente si rivolge quindi all'ABF, chiedendo che il Collegio, accertata l'illegittimità della segnalazione ne ordini all'intermediario la immediata cancellazione, condannando altresì quest'ultimo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per complessivi € 5.000,00.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario rappresenta che il ricorrente, dapprima titolare di una Carta Oro, chiedeva nel 2012, in sostituzione di questa, l'emissione di una Carta Platino, concordando il pagamento annuale della quota associativa di € 700,00 da addebitarsi sul proprio conto corrente; in data 23 agosto 2016 la resistente informava il ricorrente che, al fine di effettuare delle verifiche sulla sua posizione finanziaria - stante il deterioramento delle sue condizioni di solvibilità rilevato da sistemi interni di presidio del rischio di credito - necessitava dell'invio dell'ultimo CUD e degli estratti conto bancari degli ultimi tre mesi relativi al conto corrente su cui venivano addebitati i pagamenti della carta, avvisandolo della facoltà di occultare su questi ultimi qualsiasi dato sensibile o di particolare riservatezza ivi presente, nonché della temporanea sospensione dell'operatività dello strumento di pagamento nelle more della verifica; il ricorrente riscontrava la richiesta, ritenendo opportuno inviare unicamente il CUD e chiedendo che le utenze addebitate sulla carta continuassero a essere contabilizzate; in seguito ribadiva di non voler rendere pubbliche alcune movimentazioni effettuate e la resistente lo informava del rischio della revoca della carta.

In data 07.11.2016 l'intermediario inviava una raccomandata al ricorrente per informarlo che la documentazione pervenutagli non consentiva il prosieguo del servizio e che i ritardi nei pagamenti avrebbero comportato la segnalazione nei SIC e che se la revoca della carta fosse avvenuta in presenza di un saldo debitore i suoi dati sarebbero stati comunicati alla CAI; successivamente, nell'estratto conto dell'8.12.2016 veniva contabilizzato un addebito respinto dalla banca relativo all'estratto conto del mese di novembre, per € 1.032,39; il 23.11.2016, inviava una lettera al ricorrente, con la quale comunicava che l'addebito era stato respinto, che i ritardi dei pagamenti avrebbero comportato la segnalazione nei SIC e che, in caso di revoca della carta, i suoi dati sarebbero stati segnalati alla CAI.

Nel merito l'intermediario eccepisce la legittimità della propria condotta sia con riferimento alla revoca della carta di credito sia con riferimento alle predette segnalazioni in CRIF e alla CAI; la mancata prova di qualsiasi pregiudizio subito dal ricorrente con conseguente infondatezza della richiesta di risarcimento del danno.

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede che il Collegio rigetti il ricorso, in quanto infondato.

DIRITTO

La questione oggetto della presente decisione concerne l'accertamento della presunta responsabilità dell'intermediario per la revoca di una carta di credito di cui era titolare il ricorrente, nonché la valutazione sulla legittimità delle segnalazioni del nominativo del cliente in CAI e presso i SIC, rispetto alle quali il ricorrente richiede l'immediata cancellazione e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivatone.

1. Con riferimento alla legittimità della revoca dello strumento di pagamento, si richiama l'orientamento espresso dal Collegio di Napoli nella decisione n. 822/2017: "*si deve ritenere che la condotta dell'intermediario sia conforme a legge ove si rammenti che l'art. 31 del "Regolamento generale Carte di Pagamento" dell'intermediario (da questi*

allegato), nel disciplinare il recesso unilaterale, consente all'intermediario l'immediato recesso, con la revoca della carta ad effetto immediato, se in presenza di un giustificato motivo e con il solo obbligo di darne comunicazione quanto prima al cliente. Deve ritenersi che sussistesse nel caso di specie il giustificato motivo, atteso – come provato dall'intermediario, che allega molteplici documenti comprovanti gli insoluti registrati sulle carte di credito del ricorrente – la sussistenza di una cospicua esposizione debitoria ed il mancato ripianamento della medesima nonostante i ripetuti solleciti ".

Nel caso di specie, il ricorrente lamenta cha a seguito del suo rifiuto di inviare all'intermediario gli ultimi estratti conto relativi al conto corrente bancario su cui veniva addebitato il saldo della carta di credito la resistente ha arbitrariamente revocato la carta di credito, senza preavviso e senza alcuna motivazione.

Sul punto si rileva, invero, che la revoca *de qua*, avvenuta in data 25 gennaio 2017, è stata disposta dall'intermediario a seguito di ripetuti ritardi nei pagamenti e dopo diversi solleciti inoltrati al ricorrente, conformemente a quanto previsto dal "Regolamento Generale della Carta di Pagamento American Express"(art. 31.2, d'ora in avanti "Regolamento"), espressamente approvato dal ricorrente che sul punto dispone: " *Se sussiste un giustificato motivo l'intermediario può recedere dal Contratto, revocando la Carta, dandone comunicazione al Titolare al momento delle revoca o subito dopo*" e ancora che "*la revoca potrà avvenire per insolvenza o inadempimento del Titolare*". A tal proposito l'intermediario ha prodotto gli estratti conto dei mesi di novembre e dicembre 2016 e di gennaio e febbraio 2017 comprovanti gli insoluti registrati sulle carte di credito del ricorrente.

La revoca dello strumento di pagamento veniva, inoltre, comunicata con missiva del 25 gennaio 2017 – debitamente prodotta in atti – recante come motivazione proprio l'inadempimento agli obblighi di pagamento ai sensi dell'art. 31.2. del Regolamento sopra citato. L'informazione circa la revoca della carta veniva peraltro in ogni caso reiterata mediante l'estratto conto di febbraio 2017 consultabile online dal ricorrente.

Alla luce di quanto sopra, la revoca della carta di credito disposta dall'intermediario deve ritenersi pienamente legittima.

2. Con riguardo alle segnalazioni effettuate dall'intermediario il ricorrente contesta, in primo luogo, che a fronte dell'espressa dichiarazione di voler recedere dal contratto con la comunicazione del 07.09.2016, l'intermediario aveva continuato ad addebitare costi che avrebbero comportato la segnalazione del suo nominativo nelle banche dati.

Sul punto il Collegio ritiene che dalla comunicazione – di cui è presente in atti debita copia - non è possibile individuare alcuna volontà riferibile al ricorrente di porre fine alla fruizione del servizio, e quindi, di recedere dal rapporto contrattuale. Al contrario la richiesta rivolta all'intermediario di riattivare le carte precedentemente sospese, evidenzia invero una volontà di senso opposto.

3. Con riferimento alla legittimità delle segnalazioni effettuate a carico del ricorrente si rileva preliminarmente come dalla documentazione presente in atti risulti che il ricorrente è stato segnalato alla CAI- segmento CARTER e alle banche dati private, CRIF ed EXPERIAN. Risulta inconferente, pertanto, la contestazione del ricorrente basata sul mancato rispetto della normativa sulle segnalazioni a sofferenza riferibile alla Centrale dei Rischi rispetto alla quale difetta ogni prova circa l'avvenuta segnalazione.

4. Circa la segnalazione effettuata dall'intermediario presso la Centra di Allarme Interbancaria (CAI), si osserva che la normativa non concede alcun margine di discrezionalità all'intermediario che, a tutela della sicurezza del sistema dei pagamenti,

deve procedere alla segnalazione del numero della carta e del nominativo del titolare a seguito della revoca. In proposito, le vigenti disposizioni stabiliscono che la segnalazione in CAI, relativamente alle carte di pagamento, va effettuata dall'emittente nello stesso giorno in cui è disposta la revoca (cfr. l'art. 8 del Regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002); non è previsto invece alcun obbligo di preavvisare il ricorrente circa l'imminente segnalazione presso la CAI, quale presupposto di legittimità formale della stessa, circostanza che è stata più volte confermata anche dai Collegi territoriali (cfr. *ex multis* ABF Napoli n. 16578/2017; ABF Roma n. 2796/2017). Ne consegue la piena legittimità della segnalazione effettuata dall'intermediario in CAI.

Peraltro, si precisa che la resistente risulta, comunque, aver provveduto ad allertare il cliente del rischio di revoca della carta e conseguente iscrizione nella CAI, con raccomandata del 07.11.2016, tramite lettere inviate per posta ordinaria e con un messaggio inserito nell'estratto conto di gennaio 2017.

5. Anche le segnalazioni nei Sistemi di Informazione Creditizia privati, nello specifico CRIF ed EXPERIAN, devono ritenersi pianamente legittime e conformi alla normativa di settore, per le ragioni di seguito esposte.

Con riferimento al presupposto sostanziale non v'è dubbio che dagli estratti conto prodotti dall'intermediario risultino provati gli insoluti registrati sulle carte di credito del ricorrente.

Anche il presupposto formale dell'obbligo di preavviso della segnalazione previsto dall'art. 4 del Codice Deontologico, deve ritenersi rispettato mediante l'invio da parte dell'intermediario degli estratti conto comprovanti gli insoluti registrati che potevano essere liberamente consultati dal ricorrente online attraverso i servizi di *home banking.* Sul punto si richiama inoltre l'ormai consolidato orientamento dei Collegi territoriali per cui anche la possibilità di consultazione e on-line degli estratti conto può costituire fonte di prova che le note ivi contenute sono stata portate a conoscenza del cliente: "*Dall'esame complessivo e congiunto delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, considerata in particolare la messa a disposizione on line dei due estratti conto contenenti il preavviso di segnalazione, può trarsi il convincimento, anche a prescindere dalla prova dell'avvenuta ricezione delle lettere inviate dalla resistente, che la parte ricorrente abbia effettivamente ricevuto il menzionato preavviso, dovendosi pertanto concludere per la legittimità dell'operato dell'intermediario resistente nella vicenda all'origine della presente controversia*." (cfr. *ex multis* ABF Roma n. 10632/2016).

Alla luce di quanto sopra, ed in conformità all'orientamento sopra esposto, anche la segnalazione presso i SIC privati effettuata dall'intermediario deve ritenersi pianamente legittima.

6. State la legittimità delle segnalazioni di cui sopra, deve conseguentemente rigettarsi anche la domanda di risarcimento del presunto danno patrimoniale e non patrimoniale, asseritamente subito dal ricorrente.

7. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, preso atto dell'infondatezza delle domande di parte ricorrente, il Collegio non accoglie il ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI